Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 10 settembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei ruoli del Corpo del genio civile

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli e per esami a 8 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile. (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, concernenti la disciplina delle assunzioni del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente la istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 60876-12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di architetti ed ingegneri urbanisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 8 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Sono riservati 7 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni ed esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei titoli di studio e cioè:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

b) laurea in ingegneria civile - sotto sezione edile conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

c) laurea in ingegneria civile (per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937) integrata col diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica;

d) limitatamente al presente concorso saranno ammessi anche coloro che abbiano conseguito la laurea di ingegneria civile prima dell'anno accademico 1936 1937 e che, pur non essendo forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica, abbiano prevalentemente svolto la propria attività nel campo dell'urbanistica. Gli aspiranti che si trovino in tale condizione dovranno produrre, oltre al diploma originale di laurea o alla copia autentica notarile di esso, anche i documenti atti a comprovare la prevalente attività svolta nel campo dell'urbanistica;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa, comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2 7 e 8 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando

del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè produrranno entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame avrà luogo in Roma e consisterà in cinque prove come appresso:

1) prova grafica di composizione urbanistico architettonica (10 ore);

2) prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (ore 5);

4) svolgimento scritto di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) discussione orale su temi precedentemente svolti su argomenti inerenti ai temi stessi e sulla materia urbanistica in generale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà formata a norma del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, del gruppo A.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'asperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10° del gruppo *A* a mente del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945: ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni pre-

visti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabil , le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2566)

Concorso per esami a 65 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visti i regi decreti legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, concernente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista la nota n. 60876-12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato quest'Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 125 geometri aggiunti in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 65 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) con riserva di indire un successivo concorso per i rimanenti 60 posti.

Sono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, altri 125 posti.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Div. 2ª) non oltre il termine di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè è, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto

sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile con seguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, numero 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Sono riconosciuti validi i titoli, corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole mede del cessato impero austro ungarico;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, da rilasciarsi, su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco (la cui firma sarà autenticata dal prefetto) se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce di guerra.

I candidati, invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facolta ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquisiscono alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:
1) compilazione di relazioni;
2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;
4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;
5) modo di esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;
6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2567)

Concorso per esami a 9 posti di vice ragioniere nel Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, numero 1249, con successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 680, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista del Corpo del genio civile con quella di ragioniere del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano la assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista la nota 10 aprile 1946, n. 60786/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione ad indire un concorso per la nomina di 9 vice ragionieri del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 9 posti di vice ragioniere nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Altri 9 posti sono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che sono stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico governativo (Sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza rilasciato da Istituti commerciali governativi (perito e ragioniere commerciale) conseguita ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure il diploma dell'Istituto tecnico governativo (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle Scuole del cessato impero austro-ungarico.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

4) certificato, su carta bollota da L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generali del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente articolo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei ragionieri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 9 del regio decreto 30 maggio 1932, numero 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946.

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile commerciale ed amministrativo;

2) principî di economia politica e di scienze delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2568)

Concorso per esami a 68 posti di aiuto assistente in prova nel Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista la nota n. 60876-12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 68 aiuto assistenti in prova (gruppo *C*, grado 13°) del Genio civile;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 68 posti di aiuto assistente in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Altri 68 posti sono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero la licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 8 di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale della Opera stessa purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto; coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data dell'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 e 9

ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

È data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del regio decreto 1° febbraio 1932, numero 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno esaurite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati, dopo il detto periodo di prova, nel grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, numero 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di

gruppo *C* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2569)

Concorso per esami a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo C, grado 12°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di commissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, concernenti la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista la nota n. 60876-12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 32 disegnatori aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Genio civile;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 12°).

Sono riservati 32 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre: dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè licenza di una scuola governativa di belle arti o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Nono sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione n. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o da un capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia della stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei disegnatori (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale e non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consisterà in tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno la disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano vacanti successivamente.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e di altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza alcun diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio del grado 12° del gruppo *C* a mente del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida - nozioni di geometria descrittiva proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni-elementi di architettura-disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2 e 3, anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

6) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2570)

Concorso per titoli a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 15, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435;

Vista la nota n. 60876 - 12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 31 alunni d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°); altri 31 posti sono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estretto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto:

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8, del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma orginale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile, morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altri certificati dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1213.

Gli orfani dei caduti di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, dovranno esibire apposito documento della competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di librette ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) i candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati e altre particolari benemerenze civili o militari.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9, ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro

buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti, entro 30 giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 76 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che conseguono la idoneità ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2571)

Concorso per titoli a 13 posti di inserviente in prova del ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista la nota n. 60876-12106 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato quest'Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 13 inservienti in prova del Genio civile;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 13 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile; a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sono riservati altri 12 posti.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Dir. gen. degli affari gen. e del personale - Div. 2ª) non oltre il termine di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 45° alla data del presente decreto.

Poichè tale limite di 45 anni è quello massimo previsto dall'articolo del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non sono ammessi altri aumenti su di esso per alcun titolo.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto:

3) certificato di licenza elementare; i candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere, salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale capacità;

4) certificato, su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio municipale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile, morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra o sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da 8 lire rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di resi-

denza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) i candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti particolari benemerenze civili o militari, gli studi percorsi e i servizi prestati.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9, ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti prima dello scadere del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente articolo 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti entro il termine di trenta giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione,

avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale degli inservienti ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2572)

CONCORSI RISERVATI AI REDUCI

Concorso per esami a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1514 e 29 maggio 1939, n. 898, concernenti l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 3341, concernente il passaggio degli aiuto ed assistenti universitari nei ruoli delle amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1946, reg. n. 9, fogl. n. 193, con il quale in seguito alla autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 16 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per esami per la nomina di 54 ingegneri in prova del Genio civile ed è stata disposta la riserva di 122 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, può essere messa subito a concorso riservato la metà e cioè 61 dei suddetti posti;

Che, peraltro, un decimo dei predetti 61 posti ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, è a disposizione degli aiuto assistenti universitari i quali si trovino anch'essi nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto n. 27 del 1942 e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 141 del 1946 sopraindicati, salva a questa Amministrazione la facoltà di cui al terzo comma dell'art. 1 del sopracitato regio decreto n. 2241, di conferire agli idonei del presente concorso i posti che non fossero eventualmente ricoperti dagli aiuti ed assistenti universitari medesimi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n 435;

Ritenuto che, questo Ministero non espletò tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo di ingegneri del Genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile.

Il concorso suddetto è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci della prigionia o dalla deportazione.

Salva restando l'applicazione dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà peraltro conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche sei posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma, qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1) dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi;

2) indicare gli studi secondari compiuti;

3) esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

4) indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesche ed inglese e se intendono sostenere le relative prove facoltative.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Poichè per i candidati già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto della norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del regio decreto suindicato, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione 6ª parte III del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922 n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

4) certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea;

5) certificato su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei Sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

9) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidi ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 ed eventualmente quello indicato al n. 11, dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di co-

noscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà la commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non superiore all'8°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Salvo restando l'applicazione dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà peraltro conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche sei posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso, il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro, che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio mensile del grado 10° di gruppo *A* a mente del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946.

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte fondazione gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi);

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia-fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione impianti idroelettrici condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:
macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:
applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:
leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:
relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2573)

Concorso per titoli e per esami a 3 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, concernenti la disciplina delle assunzioni del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente la istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12029, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per la nomina di 8 architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile ed è stata disposta la riserva di 7 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere messa subito a concorso riservato la metà (e cioè 3) dei suddetti posti riservati;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Ritenuto che, questo Ministero non espletò, tenendo conto della norma del citato regio decreto 6 gennaio 1942, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo di architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 3 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo A, grado 10°).

Il concorso suddetto è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni ed esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Poichè per i candidati già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto della norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissata in 45 anni.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di

ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio e cioè:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli Istituti superiori governativi;

b) laurea in ingegneria civile — sottosezione edile — conseguita in uno degli Istituti superiori governativi;

c) laurea in ingegneria civile (per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937), integrata col diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

Limitatamente al presente concorso saranno ammessi anche coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile prima dell'anno accademico 1936-1937 e che, pur non essendo forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica, abbiano prevalentemente svolto la propria attività nel campo dell'urbanistica. Gli aspiranti che si trovino in tale condizione dovranno produrre, oltre al diploma originale di laurea o alla copia autentica notarile di esso, anche i documenti atti a comprovare la prevalente attività svolta nel campo dell'urbanistica;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa, comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini delle iscrizioni nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da fare rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici,

da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7 e 8 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera lo estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dal l'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di cinque prove come appresso:

1) prova grafica di composizione urbanistica architettonica (10 ore);

2) prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3) svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (ore 5);

4) svolgimento scritto di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5) discussione orale sui temi precedentemente svolti su argomenti inerenti ai temi stessi e sulla materia urbanistica in generale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà formata a norma del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove in esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova l'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10° del gruppo *A*, a mente del decreto del Ministro pel tesoro 21 novembre 1945; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 1, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2574)

Concorso per esami a 62 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 151 ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, concernente variazione nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri nel Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12030, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un concorso pubblico per esami per la nomina di 65 geometri in prova nel Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) ed è stata disposta la riserva di 125 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere subito messo a concorso riservato la metà (cioè 62) dei suddetti posti riservati;

Ritenuto che questo Ministero non espletò, tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo dei geometri del Genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 62 posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°). Il concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriore a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto del 31 ottobre 1923, n. 2533, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Sono riconosciuti validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8, di un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità, mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal Sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e merito.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato o insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita: geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna.

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali idraulici, e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2575)

Concorso per esami a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 680, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista con quella di ragioniere del Genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 maggio 1939, n. 898, concernenti l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12028, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per esami per la nomina di nove vice ragionieri in prova (gruppo B, grado 11°) del Genio civile ed è stata disposta la riserva di 9 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere subito messa a concorso riservato la metà (e cioè 4) dei suddetti posti riservati;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Ritenuto che questo Ministero espletò, tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, un concorso pubblico per la nomina di tre vice ragionieri in prova del Genio civile e che di conseguenza fece riserva di bandire un concorso per altri tre posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Considerata l'opportunità di tenere ancora in sospeso l'emanazione del bando di quest'ultimo concorso, e di mettere peraltro a concorso la metà dei posti, che si sono resi nel frattempo vacanti, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Il concorso suddetto è riservato:

a) a coloro che nel periodo tra la pubblicazione (9 dicembre 1941) del concorso a tre posti di vice ragioniere del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, e l'espletamento (28 maggio 1942) delle prove di esame del concorso stesso, si trovavano sotto le armi, nonchè a coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione o raggiungere la sede di esame;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Div. 2ª) non oltre il termine di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico governativo sezione commercio e ragioneria, diploma di licenza rilasciato da Istituti commerciali governativi (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure il diploma di Istituto tecnico governativo (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Non sono ammessi i titoli equipollenti;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla con-

forme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 (lettera *a*) del presente decreto, dovranno produrre apposito idoneo documento comprovante il possesso delle condizioni medesime.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei ragionieri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 9 del decreto reale 30 maggio 1932, numero 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienze delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2576)

Concorso per esami a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Corpo del genio civile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 maggio 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12032, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 69876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per esami per la nomina di 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°) ed è stato disposto l'accantonamento di altri 68 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legilativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere subito messa a concorso riservato la metà (e cioè 34) dei suddetti posti accantonati;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Ritenuto che questo Ministero non espletò, tenendo conto delle norme del citato decreto n. 27, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo degli assistenti del Genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Il concorso suddetto è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale -

Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

Poichè per i candidati già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto delle norme contenute nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio; licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici, ovvero la licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale, secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 8, di regolare condotta civile morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza di un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 del competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla

Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8. da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà esser prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo tempo perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto reale 1° febbraio 1932, numero 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° di gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946.

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni sui materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2577)

Concorso per esami a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo C, grado 12°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Genio civile;

Visti il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 989, concernenti la disciplina delle assunzioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60875 del 10 aprile 1946, è stato indetto un pubblico concorso per la nomina di 16 disegnatori aggiunti in prova del Genio civile ed è stato disposto di riservare 32 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere messa subito a concorso riservato la metà (e cioè 16) dei suddetti posti riservati;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Ritenuto che questo Ministero non espletò, tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo dei disegnatori del Genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°).

Il concorso suddetto è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale -

Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, perchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè licenza di una scuola di belle arti o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole Medie del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato, su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 8, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da

L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei disegnatori (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 4 del regio decreto 1° febbraio 1942, numero 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano vacanti successivamente.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza alcun diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 12° del gruppo *C* a mente del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norma contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946.

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida nozioni di geometria descrittiva proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni elementari di architettura - disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2 e 3, anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

6) nozioni di statistica.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2578)

Concorso per titoli a 15 posti di alunno d'ordine in prova del Genio civile (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, concernenti la disciplina delle assunzioni del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12033, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in seguito alla autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un concorso per la nomina di 31 alunni d'ordine in prova gruppo *C*, grado 13, del Genio civile e con il quale è stata disposta la riserva di 31 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Ritenuto che, a norma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141 può essere messa subito a concorso la metà (e cioè 15) dei suddetti posti riservati;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435;

Ritenuto che, questo Ministero non espletò, tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, alcun concorso pubblico per la nomina nel ruolo di alunni d'ordine del Corpo del genio civile, cosicchè non si è avuta alcuna riserva per metà dei posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi, e che pertanto il presente concorso deve essere riservato unicamente a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di 15 alunni d'ordine in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°). Il concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del coordinamento legislativo e del personale Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato sia rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui allo art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposto alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numero 3, 8 e 9, ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico;

11) i candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti particolari benemerenze civili o militari, gli studi percorsi, i servizi prestati, ecc.).

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti, entro i 30 (trenta) giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 76 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che conseguano la idoneità ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria nel limite massimo dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, al grado 12°, con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto

2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2579)

Concorso per titoli a 6 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12026, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in seguito alla autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un concorso per la nomina di 13 inservienti in prova nel Genio civile, ed è stata disposta la riserva di altri 13 posti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141;

Ritenuto che a norma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere messa subito a concorso la metà (cioè sei) dei suddetti posti riservati;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435;

Ritenuto che questo Ministero espletò, tenendo conto delle norme del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, un concorso pubblico per la nomina di nove inservienti in prova del Genio civile e che di conseguenza fece riserva di bandire un concorso per altri nove posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Considerata l'opportunità di tenere ancora in sospeso l'emanazione del bando di quest'ultimo concorso, e di mettere pertanto a concorso la metà dei posti che si sono resi nel frattempo vacanti, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile.

Il concorso è riservato:

a) a coloro che nel periodo dalla pubblicazione (9 dicembre 1941) del concorso a nove posti di inserviente del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, ed il termine (10 marzo 1942) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso si trovavano sotto le armi, nonchè a coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione al concorso sopracitato;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 45° alla data del presente decreto.

Poichè tale limite di 45 anni è quello massimo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non sono ammessi altri aumenti su esso per alcun titolo.

Si prescinde però dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo o non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale: dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare: dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) i candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati e le altre particolari benemerenze civili o militari;

12) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 (lettera *a*) del presente decreto, dovranno produrre idoneo documento comprovante il possesso delle condizioni medesime.

I certificati di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10, 11 e 12.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti irregolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi dovranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti entro i 30 giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art 6.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che risultano idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale degli inservienti ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: ROMITA

(2580)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3102087) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.